

Deliberazione del Direttore Generale N. 498 del 31/12/2020

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Presa d’atto accordo con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Scuola di Specializzazione in Neurologia, per lo svolgimento della medesima formazione medico – specialistica rientrante nella Rete Formativa.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 31/12/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITÀ

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell’atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L’inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Angela Annecciarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Presa d’atto accordo con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Scuola di Specializzazione in Neurologia, per lo svolgimento della medesima formazione medico – specialistica rientrante nella Rete Formativa.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- in data 04/03/2010, tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e la Giunta Regionale della Campania, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione specialistica in area sanitaria;
- il predetto protocollo d’intesa, all’articolo 02, recita testualmente: “*[...] la rete formativa è composta dalle Strutture Universitarie in cui trovano sede le singole Scuole di Specializzazione e da quelle del Servizio Sanitario Nazionale coinvolte nella formazione specialistica [...]*”;
- con Decreto Interministeriale dei dicasteri *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017 e ss.mm.ii., sono stati riformulati i criteri di individuazione delle strutture idonee rientranti nella *Rete Formativa* per lo svolgimento della formazione medico – specialistica, di cui questa Azienda ne risulta accreditata per le discipline ivi elencate;

Considerato che

- con *Circolare Interna* prot. n° 5049/i del 23/02/2018 si è disciplinato il procedimento di stipula delle convenzioni di cui trattasi;
- la Scuola di Specializzazione in Neurologia del predetto ateneo federiciano, diretta dalla Prof.ssa Maria Nolano, ha trasmesso l’accordo e l’atto convenzionale relativi allo svolgimento della medesima formazione medica specialistica;

Preso atto che

questa A.O.R.N., al fine di poter permettere agli specializzandi iscritti di poter svolgere le attività di cui trattasi, ha già sottoscritto l’accordo didattico con la predetta *scuola*;

Precisato che

gli specializzandi che accederanno alle strutture di questa A.O.R.N. saranno dotati di *badge* elettronico che permetterà di poter rilevare le presenze occorrenti a completare il periodo formativo stabilito dall’*ateneo* napoletano;

Letti

gli atti di stipula dell’accordo, di cui copie sono allegate alla presente Deliberazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ritenuto

- di dover prendere atto dell’accordo stipulato con la Scuola di Specializzazione in Neurologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;
- pertanto, di poter perfezionare tale stipula con la sottoscrizione dell’atto convenzionale che disciplina la fatispecie collaborativa di cui trattasi;

Attestata

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di dare attuazione al Decreto Interministeriale dei dicasteri *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017 con il quale sono stati riformulati i criteri di individuazione delle strutture idonee rientranti nella *Rete Formativa* per lo svolgimento della formazione medico – specialistica;
2. di prendere atto dell’accordo stipulato con la Scuola di Specializzazione in Neurologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;
3. di stabilire che gli specializzandi che accederanno alle strutture di questa A.O.R.N., saranno dotati di *badge* elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti agli stessi per completare il periodo formativo decretato dalla *Scuola*;
4. di incaricare, altresì, il Direttore U.O.C. Neurologia di questa A.O.R.N. di far pervenire, alla U.O.C. Gestione Risorse Umane, i nominativi degli specializzandi ed il periodo specifico di frequenza per l’adempimento di cui al precedente punto 3);
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento di Scienze Mediche, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Umane, Appropriatezza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Programmazione e Controllo di Gestione, Gestione Economico – Finanziaria, Neurologia ed all’Università degli Studi di Napoli Federico II;
6. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la necessità di dare impulso al percorso formativo degli specializzandi.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI
dott. Eduardo Chianese

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediato giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali Dott. Eduardo Chianese

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr.ssa Angela Annecchiarico, e del Direttore Amministrativo, avv. Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all’art. 6, punto 1, lettera *e2)* del Regolamento per l’adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione C.S. n° 275/2019

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1. **DARE** attuazione al Decreto Interministeriale dei dicasteri *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017 con il quale sono stati riformulati i criteri di individuazione delle strutture idonee rientranti nella *Rete Formativa* per lo svolgimento della formazione medico – specialistica;

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

2. **PRENDERE ATTO** dell'accordo stipulato con la Scuola di Specializzazione in Neurologia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;
3. **STABILIRE** che gli specializzandi che accederanno alle strutture di questa A.O.R.N., saranno dotati di *badge* elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti agli stessi per completare il periodo formativo decretato dalla *Scuola*;
4. **INCARICARE**, il Direttore U.O.C. Neurologia di questa A.O.R.N. di far pervenire, alla U.O.C. Gestione Risorse Umane, i nominativi degli specializzandi ed il periodo specifico di frequenza per l'adempimento di cui al precedente punto 3);
5. **TRASMETTERE** del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento di Scienze Mediche, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Umane, Appropriatezza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Programmazione e Controllo di Gestione, Gestione Economico – Finanziaria, Neurologia ed all'Università degli Studi di Napoli Federico II;
6. **RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la necessità di dare impulso al percorso formativo degli specializzandi.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E
L'A.O.R.N. "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" - CASERTA
PER L'INSERIMENTO DELL'UO DI NEUROLOGIA / STROKE UNIT (CODICE NSIS)
NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
NEUROLOGIA:**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II (di seguito denominata "Università"),
C.F.: 00876220633 con sede legale in Corso Umberto I, 40 80138 NAPOLI, rappresentata
dal Magnifico Rettore prof .Matteo Lorito nato a Salerno l'08-03-1961

E

L'A.O.R.N. "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" - CASERTA (di seguito denominato
"Azienda") rappresentata dal Direttore Generale dott. Gaetano Gubitosa nato a Benevento il
15.11.1970 per la carica domiciliato in Via Ferdinando Palasciano, Caserta - CAP 81100 -
P. IVA 2201130610

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980
VISTO l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 502/92;
VISTO il Decreto legislativo n. 368 del 17.8.1999 – e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
VISTO il Decreto interministeriale n. 68 del 4.2.2015 concernente il "Riordino
scuole di specializzazione di area sanitaria";
VISTO il Decreto interministeriale n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i
requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di
specializzazione di area sanitaria.

PREMESSO CHE

L'Università degli Studi di Napoli Federico II, ai sensi dei citati DD.II. n. 68/2015 e n. 402/2017, ha istituito la Scuola di Specializzazione in NEUROLOGIA.

L' A.O.R.N. "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" - CASERTA dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui all'allegato 1 del D.I. n. 402 del 13.06.2017 e che si propone in qualità di Struttura Collegata.

L' A.O.R.N. "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" - CASERTA dichiara che le strutture messe a disposizione per le finalità della presente convenzione non fanno parte delle reti formative di altre Scuole di Specializzazione della medesima tipologia di altri Atenei.

PRESO ATTO CHE

con Decreto del Presidente della Regione n. 53 dell'11.4.2018, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 368/1999, è stato ricostituito l'Osservatorio Regionale Campano, con funzioni di controllo e monitoraggio sul possesso degli standard e requisiti stabiliti dal D.I. 402/2017 per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

nelle more della ridefinizione del Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e le locali Università occorre comunque definire la rete formativa al fine di consentire il funzionamento delle Scuole di Specializzazione attivate;

a tal fine il Direttore della Scuola di Specializzazione in NEUROLOGIA ha acquisito una preventiva disponibilità da parte dell'A.O.R.N. "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" - CASERTA a far parte della rete formativa della Scuola;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - Oggetto della convenzione

Le parti si impegnano a collaborare per la costituzione della rete formativa della Scuola di specializzazione in NEUROLOGIA avvalendosi delle strutture e dei Dirigenti dell'Azienda per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti della suddetta scuola.

ART. 3 - Impegni dell'Azienda

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione l'Azienda si impegna a:

1. mettere a disposizione dell'Università le proprie strutture, ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione dei medici in formazione specialistica così come definite ai successivi artt. 4 e 5;
2. garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'art. 38, comma 2 del D. Lgs. n 368/99 e all'art. 3, comma 4 del D. I n. 68/2015, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica;
3. garantire l'accesso alla mensa e/o altre strutture convenzionate con l'Azienda che svolgono attività di ristorazione alle medesime condizioni e tariffe stabilite per il personale dipendente;
4. fornire il vestiario di servizio agli assistenti in formazione specialistica.

ART. 4 - Impegni dell'Università

L'Università si impegna a:

1. definire modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale alla attività didattica, di concerto con l'Azienda, nell'ambito delle rispettive competenze;
2. verificare il soddisfacimento dell'impegno orario previsto dal D.Lgs. 368/99 per i medici in formazione specialistica con apposite certificazioni o con opportuni sistemi di rilevazione delle presenze, anche informatici eventualmente resi disponibili dall'Azienda;

3. corrispondere, in maniera esclusiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, art. 39 del D.Lgs. n. 368/99, il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica.

L'Università inoltre può attribuire ai Dirigenti dell'Azienda le funzioni di professore a contratto a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività didattica nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola, e limitatamente alle attività da svolgersi presso l'Azienda nel rispetto della normativa vigente e dei propri regolamenti.

ART. 5 - Formazione prevista per i medici in formazione specialistica

La formazione del medico in formazione specialistica, ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 e successive modifiche e integrazioni e del D.I. n. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor.

L'attività dei medici in formazione specialistica non deve essere utilizzata per soppiare carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso il medico in formazione specialistica non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. L'Azienda si impegna a consentire al medico in formazione specialistica l'effettuazione delle attività assistenziali previste, in affiancamento al tutor assegnatogli. Il Responsabile dell'Unità Operativa presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dal medico in formazione specialistica.

Il monitoraggio e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D. Lgs. 368/99 e

successive modifiche e integrazioni e del D.I. n. 68/2015, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono annotate e certificate con firme del docente tutore le attività svolte dal medico in formazione specialistica nonché il giudizio sulle competenze, capacità ed attitudini dal medesimo acquisite.

A conclusione del periodo di formazione presso la struttura della rete formativa, il Responsabile dell'Unità Operativa certifica le attività svolte dal medico in formazione specialistica.

ART. 6 - Definizione delle attività di formazione

Le attività di formazione, le modalità di svolgimento e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale del medico in formazione specialistica, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico.

Il medico in formazione specialistica viene assegnato ai reparti dell'Azienda per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali previste dal piano formativo.

ART.7 - Assicurazione

I medici in formazione specialistica durante lo svolgimento delle attività formative sono coperti dall'Università di Napoli Federico II con assicurazione contro gli infortuni.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. 368/99, l'Azienda provvede invece, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica presso le strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In caso di infortunio connesso allo svolgimento di attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Azienda provvederà ad effettuare la relativa comunicazione/denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

ART. 8 - Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Al momento dell'immatricolazione, e comunque prima dell'inizio delle attività, lo specializzando deve fornire il certificato comprovante l'idoneità alla mansione rilasciato dal Medico Competente dell'Università.

L'Azienda si impegna, tramite i propri servizi, a garantire ai medici in formazione specialistica lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti: a tale scopo assicura ad essi la sorveglianza sanitaria durante l'attività presso le proprie strutture, nonché si impegna affinché vengano ad essi fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base al D.Lgs. 81/2008.

L'Azienda parimenti si impegna a fornire la dotazione dei DPI necessari, nonché un adeguato livello di addestramento in relazione alle procedure /protocolli da rispettare durante lo svolgimento delle attività assistenziali.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii., si stabilisce che, in caso di rischi derivanti da attività

interferenti, i datori di lavoro delle Parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal Testo Unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

ART. 9 – Natura giuridica del rapporto di attività professionalizzante

L'attività di formazione non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza della formazione è finalizzata all'addestramento previsto dallo Statuto della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

ART. 10 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Dirigente Unità Operativa o struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento, e a tal fine conducono le opportune e necessarie verifiche.

ART. 11 - Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate dal Direttore della Scuola e dal Responsabile della struttura interessata (Dirigente Unità Operativa o struttura assimilabile), sottoposte all'esame dei rispettivi Organi deliberanti ed essere formalizzate con successivo accordo scritto.

ART. 12 - Trattamento dei dati personali

Ciascuna delle Parti si impegna a trattare i dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (GDPR).

In relazione a tali trattamenti, le Parti assumono, per le rispettive competenze, la qualità di Titolari autonomi, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del GDPR.

Le Parti assumono altresì la qualità di Contitolari in relazione ai dati personali dei tirocinanti e dei professori/tutor, necessari allo svolgimento delle attività di addestramento professionale e tirocinio formativo, ivi compresi, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi.

La Parte ospitante nomina i tirocinanti che svolgono le attività di addestramento professionale e tirocinio formativo presso la propria sede, 'Persone autorizzate al trattamento dei dati' relativamente ai dati che saranno trattati per le dette finalità, ai sensi dell'art. 29 del sopra citato GDPR. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza su ogni informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di addestramento professionale e tirocinio formativo.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

Resta fermo che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, la persona interessata può esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di ciascun Titolare e la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

ART. 13 - Controversie

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere

dall'interpretazione e dalla applicazione del presente accordo. Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione ed applicazione dell'accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

ART. 14 - Entrata in vigore e durata

Il presente atto, sottoscritto in via telematica con firma digitale ai sensi dell'art. 15, co. 2bis, della L. n. 241/90, entra in vigore a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione ed esplica i suoi effetti sino alla disdetta di una delle parti da inviare almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza annuale .

ART. 15 – Imposta di bollo

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16/10/1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Le spese di bollo sono solidalmente a carico delle Parti e saranno rimborsate pro-quota alla Parte che, previo accordo per le vie brevi, le abbia assolte, senza che nulla sia dovuto alla stessa per costi amministrativi e/o di segreteria.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ha interesse a richiederla.

ART. 16 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica nonché il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Napoli

Università degli Studi

A.O.R.N. "SANT'ANNA E

di Napoli Federico II

SAN SEBASTIANO“ – CASERTA

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Il Rettore

Il Direttore Generale

prof. Matteo Lorito

dott. Gaetano Gubitosa

**SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
NEUROLOGIA**

SCHEMA GENERALE DEL PERCORSO FORMATIVO DEGLI SPECIALIZZANDI SECONDO LE INTESE CON I DIRIGENTI DELLE STRUTTURE REGIONALI DEL S.S.N. INDIVIDUATE NELLA RETE FORMATIVA IN BASE AL PROTOCOLLO D' INTESA TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" E REGIONE CAMPANIA PER LA FORMAZIONE MEDICA SPECIALISTICA.

Il Direttore della Scuola di Specializzazione in **NEUROLOGIA**

Prof. Maria Nolano

Il Direttore della *Struttura/Unità Operativa di NEUROLOGIA / Stroke Unit dell'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta*

Prof./Dott. Vincenzo Andreone

Visto il Protocollo d'intesa tra Regione Campania e Università degli Studi di Napoli "Federico II" per le specializzazioni mediche universitarie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di rendere operativa per la su indicata Scuola di Specializzazione la rete formativa individuata secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa

Preso atto del piano di studi di addestramento professionale degli specializzandi predisposto annualmente dal Consiglio dei docenti ai sensi dell'art. 43 del D. L. n. 368 del 17/8/1999 che riporta la programmazione dei percorsi formativi dei singoli iscritti necessari all'assolvimento degli obblighi didattici teorici e pratici previsti dal piano stesso, indicando la durata del periodo di formazione per ciascun insegnamento, la tipologia ed il numero di prestazioni assistenziali cui lo specializzando deve partecipare in armonia con quanto previsto dalla tabella b annessa all'ordinamento didattico della Scuola

Preso atto del "Riassetto delle Scuole di Specializzazione" ai sensi del DM 68 del 2015.

Avendo il predetto Dirigente esplicitamente confermato che la struttura di cui è responsabile è in possesso di tutti i requisiti indicati nell'allegato A al Protocollo d'intesa (art. 2-3-4), e di quelli richiesti dal piano di studi di addestramento professionale

Formulato il seguente percorso formativo per gli specializzandi che prevede la partecipazione dei Dirigenti Ospedalieri al programma didattico predisposto dalla Scuola, così da rendere possibile per ogni iscritto, attività di formazione a rotazione sia presso la strutture dell'Azienda Universitaria Policlinico sia presso le strutture del S.S.N. che costituiscono la rete formativa della Scuola stessa.

Oltre all'attività didattica formale comune per ciascun anno a tutti gli specializzandi come da calendario predisposto dal Comitato Ordinatore, il percorso formativo pratico è articolato in periodi per ciascuna annualità di corso e per le singole discipline così da soddisfare le esigenze formative previste dal piano di studi.

La frequenza presso le Strutture Universitarie è attuata nei restanti periodi dell'anno accademico, secondo schemi predisposti annualmente dal Comitato Ordinatore della Scuola.

I compiti e tipologia degli atti assistenziali che il medico in formazione specialistica eseguirà, secondo il piano di studi, presso le Strutture Ospedaliere della rete formativa, sentita la direzione, saranno riportati nell'apposito libretto.

Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica, comprese le guardie, dovrà svolgersi sotto la guida di tutori, designati dal Comitato Ordinatore, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.

Si intende che il su riportato percorso formativo ed i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali indicati, nonché la tipologia degli interventi che gli specializzandi devono eseguire, sentita la Direzione Sanitaria della o delle strutture interessate, dovranno essere approvati con formale delibera del Consiglio dei docenti della Scuola che proporrà alla Scuola di Medicina e Chirurgia, sentito il Legale Rappresentante delle strutture sanitarie, il conferimento della titolarità dei corsi ai Dirigenti Ospedalieri su riportati sulla base dei curricula formativi professionali e scientifici degli stessi per la successiva nomina da parte del rettore ai sensi dell'art. 5 del Protocollo d'intesa.

La composizione del corpo docente delle Scuole e le modalità per lo svolgimento della funzione tutoriale sono definite dall'art. 4, comma 1 e 5, del DM 68 del 2015.

Le intese relative al percorso formativo di cui sopra e le citate proposte di affidamento, sentito il parere dell'osservatorio regionale per la conferma dei requisiti prescritti, ed approvate dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia e dai Legali Rappresentanti delle singole strutture, saranno indicate, quale parte integrante, all'apposita convenzione stipulata per la Scuola di Specializzazione tra Università e Rappresentanti legali delle strutture sanitarie come previsto dal Protocollo d'intesa.

Il Coordinatore del Comitato Ordinatore della Scuola

Prof. Mario Nobili

Il Dirigente della Struttura Complessa

Dott. Giulio Sestini

Visto ed approvato 14-12-20

IL DIRETTORE SANITARIO Renzo Ricciardo

IL DIRETTORE GENERALE Domenico Sestini